



Comune di Cinisello Balsamo

Corpo di Polizia Locale

Regolamento per l'armamento del Corpo di Polizia Locale

testo approvato dal Consiglio Comunale

INDICE

CAPO I

GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

- art. 1 Campo di applicazione
- art. 2 Tipo delle armi in dotazione
- art. 3 Numero delle armi in dotazione

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

- art. 4 Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione e detenzione dell'arma
- art. 5 Assegnazione dell'arma
- art. 6 Modalità di porto dell'arma
- art. 7 Servizi svolti con armi
- art. 8 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- art. 9 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per il soccorso o in supporto

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

- art.10 Prelevamento e versamento dell'arma
- art.11 Doveri dell'assegnatario

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

- art. 12 Addestramento al tiro obbligatorio
- art. 13 Addestramento al tiro facoltativo

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

- art. 14 Norme finali e transitorie

CAPO I
GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 1987, n.145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo, fatte salve le disposizioni della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.

Articolo 2

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo è la pistola semiautomatica di calibro 9.
2. Il Corpo può essere dotato di un numero massimo di 7 sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza.
3. Il Corpo può altresì essere dotato, secondo quanto stabilito dal D.L 113/2018 convertito con modificazioni dalla Legge n.132/2018 e successivamente modificato ed integrato dal D.L. n.44/2023 convertito con legge n.74/2023, di armi ad impulsi elettrici (cd. Taser). Dette armi possono venire assegnate esclusivamente a personale specificamente formato e che abbia ottenuto le necessarie certificazioni per l'impiego, come meglio normato dal disciplinare di cui all'allegato1.

Articolo 3

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Locale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o agli eventuali casi previsti dal presente regolamento.
2. Il numero complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Locale è pari alla

quantità di proiettili relativi ai caricatori delle armi, compresi quelli di scorta, assegnati ai singoli appartenenti alla Polizia Locale, aumentati del munizionamento relativo all'armamento di riserva.

3. Le armi e le munizioni non assegnate, quelle di riserva e quelle lasciate temporaneamente in giacenza dagli assegnatari, sono custodite in armadi corazzati, collocati in apposito locale con accesso blindato in cui ha sede il comando di Polizia Locale a norma dell'art. 13 del D.M. 145/1987.

5. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni non assegnate sono svolte dal responsabile di cui all'art.10, in sua assenza o impedimento da chi ne fa le veci.

CAPO II

MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Articolo 4

Requisiti psicofisici minimi e requisiti tecnici per l'assegnazione e detenzione dell'arma

1. Requisiti psicofisici: l'assegnazione dell'arma in dotazione è subordinata al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'articolo 2 del Decreto Ministero della salute 28 aprile 1998 per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'articolo 42 del T.U.L.P.S. La verifica del possesso dei requisiti psico-fisici avviene con cadenza quinquennale. Detto termine, può comunque essere anticipato quando, a parere del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP di cui al D.Lgs n.81/08 e ss.mm.ii), si renda necessario svolgere una valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato ed allorché da questa emergano elementi tali da suggerire di operare in tal senso. E' in ogni caso facoltà del Comandante del Corpo, effettuare verifiche tese a scoprire se vi siano elementi che possano suggerire la necessità di ridurre, per l'intero personale o per singoli operatori, i tempi di cui al paragrafo precedente.

2. Requisiti tecnici: aver effettuato il necessario addestramento ed aver conseguito e mantenuto l'abilitazione al maneggio e all'uso dell'arma alla fine di un corso di lezioni regolamentari per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, presso la struttura del tiro a segno nazionale o altro Ente/Organismo abilitato.

3. La permanenza dei requisiti psicofisici sarà verificata tramite accertamenti sanitari presso il collegio medico legale costituito ai sensi dell'art. 4 del D.M. 28/04/1998 a seguito di una delle seguenti circostanze:

a) quando si ravvisino, da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 1 del presente regolamento, situazioni di ragionevole dubbio sull'idoneità di detenzione dell'arma;

b) a seguito di specifica richiesta del Corpo di Polizia Locale, eventualmente anche su indicazione del medico competente;

- c) richiesta motivata di essere sottoposto ad accertamenti da parte dell'operatore di Polizia Locale.
4. Nelle more degli accertamenti di cui sopra il comandante del corpo provvede alla sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.
5. Qualora dagli accertamenti di cui al comma 3, risulti che non emergono elementi ostativi all'assegnazione dell'arma, il comandante del corpo provvede alla restituzione immediata della medesima. Se invece dagli accertamenti indicati la detenzione dell'arma risulti incompatibile, in modo stabile e continuativo, il Sindaco dispone la revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

Articolo 5

Assegnazione dell'arma

1. L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agente di P.S.
2. L'assegnazione in via continuativa è disposta con provvedimento del Sindaco ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 145/1987 e comunicata al Prefetto.
3. Del provvedimento di assegnazione dell'arma è fatta menzione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé, tramite il numero di matricola dell'arma stessa.
4. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, dal luogo di servizio al domicilio e viceversa ancorché fuori del comune di appartenenza, nonché per collegamento ai sensi del successivo art. 8.

Articolo 6

Modalità di porto dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 145/1987 in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Corpo di Polizia Locale che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
3. Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera a) del D.M. 145/1987 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.
4. Il Comandante del Corpo e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
5. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Articolo 7

Servizi svolti con armi

1. I servizi per i quali gli operatori di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati sono tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontati, motomontati, ciclisti e appiedati).
2. Detti servizi sono, nell'ambito del territorio del Comune, tutti quelli riguardanti l'attività di polizia locale (polizia urbana, amministrativa, edilizia, stradale, ambientale e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla polizia locale dalle vigenti norme legislative e regolamentari).
3. Il personale appartenente al Corpo di Polizia Locale che espleta servizio interno è tenuto a custodire l'arma in dotazione in piena ed immediata disponibilità, onde poter svolgere, debitamente armato, eventuali servizi esterni o compiti di supporto ad essi.

Articolo 8

Servizi di collegamento e di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di P.S., sono svolti di massima senza l'arma. Tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.145/87 citato, agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento.

Articolo 9

Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per il soccorso o in supporto

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n.65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.
2. Il Sindaco comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Articolo 10

Prelevamento e versamento dell'arma

1. L'arma è prelevata presso il Comando a seguito del provvedimento di assegnazione di cui al capo II.
2. L'arma deve essere immediatamente versata presso il Comando nell'apposito armadio blindato, quando sia scaduto, revocato o sospeso il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione o sia ritenuto opportuno dal Comandante con proprio provvedimento motivato.
3. Nei casi in cui si rilevi la necessità immediata di un provvedimento di sospensione cautelativa di assegnazione dell'arma, in assenza del comandante, l'arma è ritirata dal vicecomandante ed in sua assenza dall'ufficiale più anziano presente in comando, ovvero dall'Ufficiale di pronta reperibilità. In tali casi il provvedimento di ritiro redatto da uno dei citati Ufficiali ha valore sino alla sua sostituzione con altro provvedimento disposto dal comandante.
4. L'arma deve essere altresì immediatamente versata al Comando allorché viene meno la qualità di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.
5. Il comandante del Corpo nomina, con proprio provvedimento un responsabile del locale destinato al deposito delle armi, affinché lo stesso curi che le operazioni di cui ai commi precedenti vengano annotate negli appositi registri. In caso di assenza prolungata del responsabile è prevista la sostituzione dello stesso con provvedimento del comandante.
6. Il responsabile del locale destinato al deposito delle armi, di cui al precedente comma, deve curare la tenuta dei registri di cui all'art. 14 del D.M. 145/1987.
7. L'accesso al locale destinato al deposito delle armi è consentito al Sindaco, all'autorità di Pubblica Sicurezza, al Comandante della Polizia Locale, al Vicecomandante della Polizia Locale e al responsabile di cui al comma 5. Gli accessi devono essere registrati su apposito registro di cui al comma 6.

Articolo 11

Doveri dell'assegnatario

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) applicare sempre e comunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro obbligatorie di cui all'articolo 12 del presente regolamento;
- e) segnalare immediatamente al comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Articolo 12

Addestramento al tiro obbligatorio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, in possesso della qualità di agente di P.S., prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso il poligono abilitato all'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi, rilasciato da una sezione del tiro a segno nazionale, è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma precedente.
3. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante del Corpo provvede all'iscrizione ad una sezione del Tiro a segno nazionale, a norma dell'art. 251 comma 1) del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 – Codice dell'ordinamento militare - di tutti gli appartenenti al Corpo medesimo, in possesso della qualità di Agente di P.S.
4. Oltre quanto previsto dal D.Lgs 66/2010, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Articolo 13

Addestramento al tiro facoltativo

1. Gli appartenenti al corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di P.S., muniti di tesserino di riconoscimento e con l'arma assegnata in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al poligono, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al di fuori dell'orario di servizio.
2. Nei casi in cui il poligono di cui all'articolo 12 comma 3, o altra struttura regolarmente abilitata alle esercitazioni, sia ubicata al di fuori del territorio comunale deve esserne data comunicazione al Comando al fine della necessaria informativa alla Prefettura di porto dell'arma

in extraterritorialità.

3. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori dall'orario di servizio.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Norme finali e transitorie

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento, si applica quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
2. Per la disciplina di rinvio si fa riferimento alla normativa vigente tempo per tempo senza la necessità di modificare formalmente il presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 65/1986, richiamato dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987, il presente regolamento sarà trasmesso al Ministero dell'Interno per tramite della Prefettura territorialmente competente.